



20

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Amm.va e Sociale
Div. I - Sez. II

559/C.12683.10089.D(1)

Roma, 24 agosto 1995

OGGETTO: Riconoscimento della qualifica di guardia giurata -
Sussistenza del requisito soggettivo dell'aver
adempito agli obblighi di leva nel caso di richiesta
di rinvio.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
e, per conoscenza:	
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA	PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DELLO STATO NELLA REGIONE SARDA	CAGLIARI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	TRIESTE
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	LORO SEDI
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	R O M A

Come è noto questo Dipartimento con la circolare n. 10.7024.10089.D(1) del 23.11.1982 ha interpretato l'art. 138, 1° co., n. 2 del T.U.L.P.S. relativo al possesso del requisito soggettivo "dell'aver adempito agli obblighi di leva", da parte di coloro per i quali viene chiesto il rilascio del decreto di guardia particolare giurata, non necessariamente come effettiva prestazione del servizio militare di leva, ma



Ministero dell'Interno

- 2 -

nel senso del formale assolvimento degli obblighi che la legge pone a carico dei cittadini tenuti alla prestazione di detto servizio. Nell'occasione si osservò che tale condizione veniva soddisfatta anche per coloro che fossero stati dichiarati beneficiari di una qualunque legittima causa di esenzione o di dispensa, con la sola esclusione di coloro che fossero stati riconosciuti "obiettori di coscienza" (arg. ex art. 9 legge 15 dicembre 1972, n. 772).

E' stato ora chiesto da vari Uffici se il requisito di cui si parla si possa considerare soddisfatto nel caso in cui l'aspirante guardia giurata, avendo in precedenza ottenuto il rinvio del servizio militare, si trovi, al momento, tuttora in attesa di essere chiamato ad offrire a favore dello Stato la cennata prestazione personale.

Nella fattispecie prospettata, pur esistendo una condizione sospensiva relativa alla chiamata alla leva, per la quale il soggetto interessato non è stato esentato o dispensato, ma, comunque, non ha ancora "assolto" alla prestazione del servizio militare, si reputa che il medesimo sia tuttavia in possesso del requisito soggettivo in argomento e, quindi, in regola con la specifica normativa che disciplina il settore, avendo adempiuto alle prescrizioni previste in materia, quali possono essere considerate la presentazione al Distretto Militare di zona, la sottoposizione alle visite mediche ed attitudinali e, per l'appunto, la richiesta di rinvio per motivi consentiti dalla legge.

Detto orientamento trova indiretta conferma nella giurisprudenza del Consiglio di Stato il quale, pronunciandosi sul requisito in parola, identicamente formulato seppure ai diversi fini della ammissione ad un concorso pubblico, con sentenza n. 467 del 2.8.1989 della 5^a Sezione, ha affermato che "l'adempimento degli obblighi di leva ... non implica la necessità che il servizio militare sia stato prestato, ma anche che l'aspirante sia in regola con gli obblighi imposti dalle norme in materia di leva militare".

Alla luce delle considerazioni sopraesposte si ritiene che l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata



Ministero dell'Interno

- 3 -

possa essere concessa, ove sussistano naturalmente tutti gli altri requisiti di legge, anche nei confronti di coloro che si trovino nella posizione del rinvio del servizio di leva per motivi consentiti dalla legge.

In quest'ultimo caso si rappresenta l'imprescindibile necessità che i Sigg.ri Prefetti provvedano ad accertare in sede di rinnovo del titolo di polizia ex art.138 T.U.L.P.S. la regolarità della posizione dell'interessato relativamente all'assolvimento degli obblighi di leva.

Peraltro, poichè l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata può essere richiesta anche ai fini dell'espletamento di compiti di vigilanza venatoria (vedi art.27 legge n.157/92) ed ittica (si vedano gli artt.31 del R.D. n.1604/31 e 22 della legge n.963/65), si pregano rispettivamente i Sigg.ri Prefetti di voler dare comunicazione degli orientamenti sopraformulati alle Amministrazioni Provinciali e Comunali e i Sigg.ri Commissari del Governo alle Amministrazioni Regionali, le quali vantano su tali materie specifici profili di competenza.

Si resta in attesa di ricevere un cortese cenno di assicurazione.

p. IL MINISTRO